

POLITECNICO DI MILANO

## Capitolato speciale d'oneri

---

**PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN FURGONE IN LEASING. MEZZO PER IL TRASPORTO MERCI CON PESO COMPLESSIVO FINO A 3,5 TONNELLATE, COMPOSTO DA AUTOTELAIO E ALLESTIMENTO CON PEDANA CARICATRICE.**

**Dipartimento di Design**

## INDICE

Art. 1 - Oggetto della fornitura.....	3
Art. 2 - Importo della fornitura.....	3
Art. 3 - Caratteristiche tecnico qualitative.....	3
Art. 4 - Garanzie.....	5
Art. 5 - Termini e modalità di consegna della fornitura.....	5
Art. 6 - Regolarità del servizio - controlli - penalità.....	6
Art. 7 - Risoluzione del contratto.....	7
Art. 8 - Riservatezza.....	7
Art. 9 - Modalità di presentazione delle fatture e pagamento.....	8
Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	8
Art. 11 - Foro competente.....	8
Art. 12 - Trattamento dati.....	9
Art. 13 - Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano.....	9
Art. 14 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.....	9

### **Art. 1 - Oggetto della fornitura**

Oggetto del presente capitolato è la fornitura di un furgone per trasporto merci con peso complessivo fino a 3,5 tonnellate.

### **Art. 2 - Importo della fornitura**

Il prezzo presunto e stimato e non garantito posto a base di offerta è fissato in € 60.000,00 + IVA per l'intera fornitura, comprensivo di tutti gli oneri concernenti la fornitura del mezzo e dei servizi richiesti per l'intera durata del leasing (autotelaio, allestimento, pedana caricatrice, collaudo e registrazione presso la motorizzazione civile, servizi di tagliandi, manutenzione ed estensione delle garanzie, spese di fatturazione, ecc.), che devono, pertanto, intendersi a carico della Ditta offerente.

A norma della disciplina vigente (decreti legislativi nn. 163/06 e 81/08) le Unità ordinanti reputano che non vi siano rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori dell'aggiudicatario e pertanto non reputano opportuno scomputare dalla base di gara alcun costo sulla sicurezza.

### **Art. 3 - Caratteristiche tecnico qualitative**

Il furgone, i servizi inclusi e le condizioni del leasing richiesti devono possedere le seguenti caratteristiche generali, più dettagliatamente indicate in seguito in tabella 1.1:

- autotelaio per carico fino a 3,5 tonnellate con ruote posteriori gemellate;
- allestimento posteriore del cassone chiuso (pannellatura in alluminio) con pedana idraulica posta sulla parte posteriore;
- finanziamento in modalità di leasing della durata di 5 anni (60 mesi) con opzione di riscatto del mezzo a fine servizio;
- per l'intera durata del contratto i servizi di manutenzione programmata, tagliandi ed estensione delle garanzie del veicolo, dell'allestimento e della pedana caricatrice.

#### **Dettaglio delle caratteristiche tecniche e dei servizi minimi obbligatori (tabella 1.1):**

caratteristiche veicolo		richiesta e specifiche
1	potenza motore	non inferiore a 140 Kw / 160 CV

2	alimentazione	Diesel
3	cilindrata	non inferiore a 2800 cc
4	omologazione	EURO 6
5	passo ruote	non inferiore a 4,0 mt
6	lunghezza complessiva ( <i>veicolo + cassone</i> )	non superiore a 7,5 mt
7	ruote posteriori	gemellate
8	caratteristiche gomme	quattro stagioni o M+S
9	sedile passeggero	doppio
10	bracciolo conducente	SI
11	condizionatore e Radio CD	SI

<b>caratteristiche allestimento posteriore</b> <i>(furgonatura in alluminio)</i>		<b>richiesta e specifiche</b>
12	misure esterne cassone	larghezza massima 220 cm altezza massima 230 cm lunghezza massima 460 cm
13	misure utili interne cassone	larghezza minima 205 cm altezza minima 220 cm larghezza minima 440 cm
14	pareti esterne	alluminio nervate/grecato bianco
15	pareti interne	pannelli legno (rivestimento tipo overlay)
16	pioli lega carico (interni)	ogni 50 cm circa ( <i>anche a inizio e fine pareti</i> )
17	pianale	multistrato marino
18	zoccolatura interna	h. 30 cm, in lamiera zincata
19	luce interna	SI
20	parafanghi posteriori	SI
21	luci ingombro esterne	SI
22	cassetta attrezzi esterna	SI
23	sponda caricatrice battente	carico non inferiore a 1100 kg
24	piatto sponda caricatrice	larghezza come cassone x 1800 mm
25	ferma roll sul piatto	SI
26	coppia piedini idraulici	SI
27	telecomando a piede	SI
28	guarnizioni spanda-furgone	SI
29	pensilina chiusura furgone con molle a gas	SI
30	chiusura a catenaccio per blocco sponda con lucchetto	SI
31	spoiler	SI
32	rinforzo foglio balestre (no gas)	SI
33	montaggio e collaudo - motorizzazione civile	SI

<b>garanzie e servizi per tutta la durata del leasing</b>		<b>richiesta e specifiche</b>
34	VEICOLO estensione garanzia full (compresi mano d'opera e pezzi di ricambio) per durata 60 mesi	SI. <i>percorrenza fino a 10.000 km/anno</i>
35	ALLESTIMENTO e PEDANA garanzia e manutenzione allestimento/pedana per durata 60 mesi	SI

36	tagliandi di manutenzione programmata (limitazione 2 anni o 20.000 km)	SI
----	--	----

caratteristiche leasing e costi		richiesta e specifiche
34	anticipo (netto)	10% del totale aggiudicato
35	durata	60 mesi
36	pagamento con canone mensile totale ( <i>inclusi servizi di manutenzione</i> )	SI
37	quota per riscatto mezzo ( <i>optional non vincolante per il Politecnico di Milano, da confermare entro la fine del servizio</i> )	5% del totale aggiudicato
38	eventuali altri costi di attivazione/chiusura contratto inclusi	SI

#### **Art. 4 - Garanzie**

La fornitura dovrà corrispondere alle caratteristiche indicate nella tabella di cui all'art. 3.

Il mezzo e il relativo allestimento previsto dovranno essere coperti da garanzia per una durata di 60 (sessanta) mesi dalla data di consegna. Esclusi in casi di colpa o dolo dell'utilizzatore o di terzi, tale garanzia include l'assunzione dell'obbligo di sostituzione di apparecchiature o componenti di esse che risultino guaste o difettose entro 20 (venti) giorni lavorativi successivi alla segnalazione.

Nessuna spesa potrà essere addebitata all'Amministrazione in conseguenza a tali interventi di sostituzione e/o riparazione ivi comprese le spese di trasporto (andata/ritorno).

La Ditta aggiudicataria rimane unica referente e responsabile per eventuali ritardi negli interventi.

#### **Art. 5 - Termini e modalità di consegna della fornitura**

La fornitura verrà autorizzata con ordinazione emessa dal Politecnico di Milano. La consegna della fornitura dovrà avvenire entro 10 (dieci) settimane consecutive dalla data dell'ordine stesso. La consegna dovrà avvenire, previo preavviso, presso il Laboratorio Allestimenti del Dipartimento di Design, via Candiani 72 - 20158 Milano. In alternativa, previo accordo, il mezzo potrà essere ritirato da personale del Politecnico di Milano presso la Ditta aggiudicataria.

La fornitura si intende consegnata solo se rispondente sia alle caratteristiche prescritte sia alle quantità ordinate, accertate in contraddittorio con il Responsabile del servizio interessato.

In caso di contestazione, questa dovrà essere notificata entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di consegna.

Qualora a consegna effettuata, a seguito di accertamento da parte del Responsabile del servizio interessato, le attrezzature risultino difettose o difformi, parzialmente o totalmente - anche per caratteristiche tecniche o tipologiche - da quelle ordinate, la Ditta fornitrice è tenuta a provvedere alla loro idonea rimozione e sostituzione entro il termine massimo di giorni 20 (venti) decorrente dalla notifica di contestazione come sopra effettuata.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla consegna e o ritiro e sostituzione sono a carico della Ditta.

### ***Art. 6 - Regolarità del servizio - controlli - penalità***

L'Impresa è sempre obbligata ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della fornitura di cui al presente capitolato nel rispetto delle modalità e dei tempi definiti.

L'Impresa riconosce al Committente il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione del servizio e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.

Qualora fosse riscontrata un'inadempienza dovuta a mancata, ritardata o insufficiente esecuzione delle prestazioni, il Committente procederà a comunicare per iscritto l'accertamento della stessa ed all'applicazione della penalità nella misura di seguito indicata, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Qualora la fornitura non sia approntata e consegnata in tutto o in parte, ovvero, ove contestata, non sia sostituita entro i termini indicati nel precedente art. 5, il Politecnico di Milano avrà diritto o di consentire gli adempimenti anche in ritardo applicando una penale dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, ovvero di risolvere il contratto, senza che possano essere sollevate eccezioni in relazione all'essenzialità del termine di consegna. Nel caso in cui l'ammontare delle penali raggiunga il 10% della fornitura, il contratto si risolverà di diritto. In tal caso il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo in graduatoria.

Altresì si applicherà una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo sulla fornitura delle parti di ricambio in garanzia.

Tutto quanto sopra esposto salvo casi di forza maggiore denunciati tempestivamente a mezzo lettera raccomandata o a mezzo fax.

Il Politecnico di Milano si riserva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto di fornitura in caso di grave inadempimento della Ditta affidataria, fatto salvo il risarcimento del danno subito, ed altresì di fare eseguire la fornitura all'Impresa seconda classificata con rivalsa sulla Ditta inadempiente.

### ***Art. 7 - Risoluzione del contratto***

Oltre alle ipotesi di risoluzione prevista dalla normativa sugli appalti pubblici è facoltà della Committenza risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi di inadempimenti del Fornitore:

- rifiuto ad effettuare anche una sola delle prestazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta presentata;
- utilizzo di materiale e prodotti non conformi alla legge;
- mancata applicazione al personale del C.C.N.L.;
- mancata osservanza degli obblighi previsti in materia di sicurezza, di prevenzione sugli infortuni e di igiene sul lavoro;
- fallimento del Fornitore;
- nell'ipotesi che vengano posti in essere artifici volti ad ottenere il compenso o venga dichiarato il falso circa l'effettuazione delle prestazioni;
- applicazione di penali in misura superiore al 10% del valore della fornitura;
- cessione del contratto;
- esito negativo del collaudo.

Al verificarsi di una delle suddette ipotesi è facoltà della Committenza dichiarare, mediante dichiarazione unilaterale a mezzo di semplice PEC, il contratto risolto di diritto ex art. 1456 c.c., senza la necessità di procedere a diffida, salvo l'eventuale risarcimento dei danni.

### ***Art. 8 - Riservatezza***

Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.

Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare e a non utilizzare per fini estranei all'adempimento dell'accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant'altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.

Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività commissionate tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.

### ***Art. 9 - Modalità di presentazione delle fatture e pagamento***

Il pagamento avverrà, sia per l'anticipo che per i canoni mensili, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura tramite posta elettronica all'indirizzo [acquisti.design@polimi.it](mailto:acquisti.design@polimi.it) e per cc [laballestimenti-design@polimi.it](mailto:laballestimenti-design@polimi.it) o altro indirizzo eventualmente comunicato, previo avvenuto collaudo dei beni forniti ed installati.

### ***Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari***

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Fornitore si impegna inoltre a fornire, su richiesta della stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al comma 9 della legge 136/2010.

A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge.

### ***Art. 11 - Foro competente***

Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Milano.



### ***Art. 12 - Trattamento dati***

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dalla ditta appaltatrice sono trattati dal Politecnico di Milano esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare in questione è il Politecnico di Milano.

### ***Art. 13 - Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano***

Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a [comunicazione@polimi.it](mailto:comunicazione@polimi.it).

### ***Art. 14 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici***

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013, il contraente si impegna a rispettare e a divulgare all'interno della propria organizzazione il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, durante l'espletamento delle attività previste dal presente contratto, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano reperibile all'indirizzo <http://www.normativa.polimi.it>.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice di comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c.